

Proposta di legge per ridurre le spese di rappresen-
tanza, gli stipendi e le pensioni degli impiegati
presentata il 21. Genn^o 1862 dal Deput. Morandini

Ammettono la lettura

Non ammettono

Uffizi 3. 8. 9.

1. 2. 4. 7.

Letta il 27. Genn^o 1862.

Scilicet ritirata il 28. Marzo 1862.

Numero 2, 89
Respiante 1, 2, 1, 7

Progetto di Legge

presentato dal deputato Giovanni Morandini nella Tornata del 21 Gennaio
del 1862



Articolo primo

Saranno diminuite di due terzi le indennità di rappresentanza stanziate ai Prefetti del Regno col Decreto Reale del 9. Ottobre 1861.

Articolo secondo

Ogni stipendio e pensione, dipendente dai impieghi di nomina od approvazione governativa, subirà una riduzione a scala crescente, nella proporzione che segue. Per lo stipendio o pensione dai duemila ai tremila franchi, la riduzione sarà del due per cento; dai tremila ai quattromila franchi, del quattro per cento, e così andrà progressivamente crescendo dell'uno per cento ad ogni nuovo migliajo di franchi, entro il quale l'importo degli stipendi o pensioni verrà ad essere compreso.

Articolo terzo

Ciascun Ministro rimane invitato a far preparare e pubblicare non più tardi del prossimo Giugno, l'Elenco completo degli stipendiati e pensionati dipendenti dal proprio Ministero, quale sarebbe risultato al primo dell'Anno corrente. In fianco a ciascun nome si noterà la Regione dov'è nato, l'assegno che gli viene corrisposto, e, quando possa aver luogo, la relativa riduzione.

L'Elenco sarà distinto in tre grandi categorie, la prima delle quali sarà dei pensionati, la seconda degli impiegati fuori di pianta aggregati in disponibilità ed aspettativa, e la terza degli impiegati secondo il ruolo normale.

Articolo quarto

La presente legge comincerà ad essere in vigore al 1.º luglio del corrente anno 1862.



B.

Progetto di legge
presentato dal deputato Abrandini nella
Sessante del 21 gennaio

- Art. 1 Saranno diminuite di due terzi le indennità di rappresentanza stanziate ai prefetti del Regno col Decreto Reale del 9 ottobre 1861
- Art. 2 Ogni stipendio e pensione, dipendente da impieghi di nomina od approvazione governativa, subirà una riduzione a scale crescente, nella proporzione che segue. Per lo stipendio o pensione dai duemila ai tremila franchi, la riduzione sarà del tre per cento; dai tremila ai quattromila, del quattro per cento e così andrà progressivamente crescendo dell'uno per cento ad ogni nuovo migliaio di franchi, entro il quale l'importare degli stipendi o pensioni verrà ad essere compreso
- Art. 3° Ciascun ministro rimane invitato a far preparare e pubblicare non più tardi del prossimo giugno, l'elenco completo degli stipendiati e pensionati dipendenti dal proprio ministero, quale sarebbe risultato al primo dell'anno corrente. Di fianco a ciascun nome si noterà la regione dov'è nato, l'ufficio che gli viene corrisposto, e, quando possa aver luogo la relativa riduzione. L'elenco sarà distinto in tre grandi categorie, la prima delle quali sarà dei pensionati, la seconda degli impiegati fuori prima aggregati in disponibilità od aspettativa, e la terza degli impiegati secondo il ruolo normale.
- Art. 4° La presente legge comincerà ad essere in vigore al 1° luglio del corrente anno 1862.



Progetto di Legge

Annunziato negli uffici
3^a 8. 9
risposti 1. 2. 3.

presentato dal Dep^o Morandini Giovanni nella tornata del 21 Gennaio 1862.

Art. primo
L'annuo diminuente di due terzi le indennità di rappresentanza stanziate ai Prefetti del Regno col Decreto Reale del 9. ottobre 1861.

Art. secondo
Ogni stipendio e pensione, dipendente da impieghi di uomini ed appromissione governativa, subirà una riduzione a scala crescente, nella proporzione che segue. Per lo stipendio e pensione dai duemila ai tremila franchi la riduzione sarà del tre per cento, dai tremila ai quattro mila franchi, del quattro per cento, e così andrà progressivamente crescendo dell'uno per cento ad ogni nuovo ammontaggio di franchi entro il quale l'importo degli stipendi e pensioni vorrà ad essere compreso.

Art. terzo
Il presente Ministro rimane incaricato a far preparare e pubblicare non più tardi del prossimo Giugno, l'elenco completo degli stipendiati e pensionati dipendenti dal proprio Ministero, quale potrebbe risultare al primo dell'anno corrente. Di fianco a ciascun nome si noterà la ragione per la quale è inteso, l'assegno che gli viene corrisposto, e quando sopra aver luogo, la relativa riduzione.

L'elenco sarà distinto in tre grandi categorie, la prima delle quali sarà dei Pensionati, la seconda degli impiegati fuori di pronta aggregati in disponibilità ed aspettativa, e la terza degli impiegati secondo il ruolo comune.

Art. quarto.
La presente Legge comincerà ad essere in vigore al 1° luglio del corrente anno 1862.

edummarziata il 21. Gennaio 1462.

Nitrata il 29. Mayo 1462.